

Città di Rivoli Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300 c<u>omune.rivoli.to@legalmail.it</u> P.IVA 00529840019

DIREZIONE RISORSE UMANE E TUTELA DEL CITTADINO COMMERCIO

ORDINANZA N. 112 / 2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI CITTADINI

IL SINDACO

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla emergenza sanitaria da Covid 19 e, in particolare:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8,9,11,22 marzo 2020, che contengono le prescrizioni e le misure igienico-sanitarie finalizzate ad evitare gli assembramento tra le persone nonché gli spostamenti non ritenuti indispensabili al funzionamento delle attività produttive essenziali e al mantenimento di un grado minimo di coesione sociale compatibile con lo stato di emergenza sanitaria del paese;
- l'ordinanza adottata dal Presidente della Regione Piemonte nr. 34 del 22/3/2020 con la quale, all'art. 9, si condiziona lo svolgimento dei mercati settimanali alla possibilità di stabilire specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche, attraverso l'utilizzo di transenne e con la presenza della Polizia Locale

Preso atto di quanto emerso nella riunione del 23 Marzo c.a. del Centro Operativo Comunale della Protezione Civile in ordine alle esigenze operative connesse all'esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Regione;

Considerata la necessità di verificare la fattibilità della messa in opera di specifiche modalità di accesso per ciascun mercato cittadino, nonché di predisporre le conseguenti misure organizzative;

Ritenuto che i tempi tecnici necessari alla predisposizione delle modalità e delle misure di cui sopra non consentano al momento di confermare lo svolgimento dei mercati settimanali di più grandi dimensioni assicurando il rispetto delle condizioni di sicurezza richieste dall'emergenza sanitaria;

Richiamata la propria ordinanza nr. 111 del 23/3/2020 ad oggetto: EMERGENZA COVID 19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI MERCATI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NR. 34 DEL 21 MARZO 2020

Considerato che sul territorio comunale si svolgono i seguenti mercati - Giardini Falcone e Borsellino di Via Sestriere, il Martedì

- Piazza Cavallero, il Martedì
- Pzza Martiri della Libertà (in assetto provvisorio) il Mercoledì
- Piazza della Repubblica il Giovedì
- Via Di Nanni, attualmente confinato nel piazzale a parcheggio, il Giovedì
- Piazza A. Moro, il Venerdì
- Piazza San Rocco, il Sabato
- Piazza F.lli Cervi, il Sabato

Preso atto che il Mercato di Piazza San Rocco nonchè quello dei Giardini Falcone e via Di Nanni, presentano un numero di concessionari attivi estremamente ridotto (nr. 2 ambulanti e nr. 1 produttore il primo, nr. 2 ambulanti e nr. 2 produttori il secondo, nr 4 ambulanti del settore alimentare il terzo), tali da configurare sul piano sostanziale, sia pure non sancito formalmente, l'esistenza di attività di commercio su area pubblica di natura non mercatale ai sensi della D.G.R. nr. 32-2642 del 2/4/2001

Ritenuto di dover adottare le misure indispensabili nella definizione del servizio reso alla popolazione, in conformità alle prescrizioni di fonte governativa e regionale di gestione dell'emergenza sanitaria tenuto conto del numero di concessionari, delle aree viabili su cui si sviluppano i mercati, della quantità e dimensioni degli accessi;

Rilevato che le peculiari caratteristiche dei mercati del Mercoledì nell'attuale assetto provvisorio, di P.zza A. Moro e di P.zza F.lli Cervi, con riguardo alle aree viabili occupate e ai varchi fruibili dal pubblico, non consentono di attuare le indispensabili misure di limitazione e di controllo degli accessi, non essendo al momento l'amministrazione in condizioni di mobilitare le risorse di personale di controllo, né di Polizia Locale, né le attrezzature occorrenti per canalizzare e contingentare l'afflusso di pubblico;

Ritenuto per contro di potere garantire le modalità di accesso scaglionato utili ad evitare assembramenti, secondo quanto prescritto dall'Ordinanza nr. 34 del 21/3 del Presidente della Giunta Regionale, nonché la presenza continuativa di sufficiente personale della Polizia Locale nei mercati di Pzza Cavallero e di Piazza della Repubblica, per i quali è stato elaborato un'ipotesi di lay out degli stalli finalizzato al distanziamento dei banchi e della clientela

Ritenuto infine che ricorrano le condizioni di necessità e urgenza attinenti le emergenze di igiene pubblica a carattere locale previste dall'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo 18/8/2000 nr. 267 per l'adozione da parte del Sindaco di ordinanze contingibili e urgenti

ORDINA

- 1) Di autorizzare la continuazione delle attività di commercio su area pubblica nel settore alimentare nei mercati dei Giardini Falcone e Borsellino, Via Di Nanni e di Piazza San Rocco limitatamente ai titolari di concessione.
- 2) Di sospendere per la settimana in corso il mercato di Piazza della Repubblica La ripresa dell'attività in detto mercato è autorizzata a <u>decorrere da Giovedì 2 Aprile</u> limitatamente ai concessionari autorizzati alla vendita nel settore alimentare e secondo il *lay out* annesso alla presente a farne integrante e sostanziale con l'individuazione dei singoli posteggi
- 3) Di autorizzare la ripresa del mercato di Piazza Cavallero a decorrere da Martedì 31 Marzo limitatamente ai concessionari autorizzati alla vendita nel settore alimentare e secondo il *lay out* annesso alla presente a farne integrante e sostanziale con l'individuazione dei singoli posteggi .
- 4) E' fatto obbligo, sotto la responsabilità dei concessionari, di regolare il flusso e lo stazionamento delle persone in modo di garantire una distanza interpersonale non inferiore a 1 m.

- 5) All'interno dell'area di mercato non deve stazionare un numero di persone superiore al doppio del numero dei banchi di vendita in esercizio. Per ogni banco di vendita non possono stazionare più di 3 operatori addetti alle vendite
- 6) Di disporre l'impiego del personale delle Associazioni di volontariato inquadrate nel dispositivo della Protezione Civile Comunale e sotto il coordinamento della Polizia Locale ai fini della regolazione dell'afflusso delle persone nei mercati autorizzati
- 7) E' fatto obbligo ai concessionari, sotto pena di sospensione della concessione, di attenersi alle indicazioni degli incaricati della Protezione Civile, coordinati dalla Polizia Locale che garantirà la presenza per la durata dell'orario di vendita, ai fini del mantenimento delle condizioni di distanziamento interpersonale
- 8) Di sospendere a tempo indeterminato il mercato del Mercoledì per tutta la durata della emergenza sanitaria
- 9) Di sospendere a tempo indeterminato per tutta la durata della emergenza sanitaria, per le ragioni riportate in premessa, il mercato di P.zza Aldo Moro, fatto salvo quanto precisato al punto 11) della presente
- 10) Di sospendere a tempo indeterminato e per tutta la durata della emergenza sanitaria, il mercato di Piazza Fratelli Cervi, fatto salvo quanto precisato al punto 11) della presente
- 11) Di demandare al Dirigente della Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino, ai fini dell'eventuale autorizzazione alla ripresa dei mercati di cui ai punti 8) e 9), la valutazione di proposte formulate dagli operatori con l'assistenza delle associazioni di categoria, che prevedano misure adeguate a garantire il mantenimento delle condizioni di distanziamento tra le persone assicurando un'efficace vigilanza sulle modalità di accesso e sullo stazionamento delle persone in area di mercato. A tal fine dovrà essere presentato apposito piano comprensivo delle attrezzature per il contenimento e la regolazione dell'affluenza (transenne, new jersey ecc.)

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio

AVVERTE

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7/8/1990 nr. 241

Che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza punita con le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale

AVVISA

- che Responsabile del presente procedimento è il Dott. Daniele CIANCETTA
- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Piemonte, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010,n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso

Lì, 25/03/2020

IL SINDACO TRAGAIOLI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



